

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Campania, Salerno, 26 novembre 1990 n. 332.

*L'uso, da parte dell'elettore, di una matita normale anziché della prescritta matita copiativa costituisce una irregolarità formale e non comporta l'annullamento della scheda.*

Diritto - *Omissis.*

Del pari infondato è l'altro profilo di censura, secondo con il voto espresso con la matita normale sarebbe nullo perché potrebbe essere cancellato o sostituito.

Al riguardo, l'art. 64 del D.P.R. n. 570 del 1960, dopo aver previsto in via generale la validità del voto ogni qualvolta dalla scheda si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, sancisce tre ipotesi specifiche di nullità del voto: quando le schede non sono quelle di cui agli all. A e B e non portano le firme o il bollo richiesti dagli artt. 47 e 48 dello stesso D.P.R.; quando esse presentano segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; quando l'elettore ha espresso voti per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare.

Al di fuori di queste tre ipotesi di nullità sancite espressamente dalla legge, occorre distinguere tra prescrizioni imposte dalla legge a pena di nullità e prescrizioni la cui inosservanza costituisce una mera irregolarità formale, insuscettibile di portare alla invalidazione della manifestazione del diritto elettorale attivo.

Nella fattispecie è evidente che l'uso della matita copiativa appartiene al secondo tipo di prescrizioni (c.d. mere irregolarità formali) atteso che l'uso della matita normale non ha compromesso in alcun modo né la possibilità di conoscere la volontà effettiva dell'elettore, né la segretezza del voto.

D'altronde i ricorrenti si limitano ad affermare, in via astratta ed ipotetica, che l'uso della matita normale offre la possibilità di cancellare o sostituire il voto, ma non sostengono che ciò sia accaduto in concreto.

In altri termini, non sono non offrono alcun principio di prova, ma nemmeno deducono che nel seggio in questione si siano verificati casi di cancellazione o sostituzione del voto; e d'altronde, tale circostanza non risulta neppure dal verbale delle operazioni, né una contestazione sul punto è mai stata sollevata da alcuno.

Per le considerazioni che precedono i ricorsi in esame vanno respinti.

*Omissis.*